

REGOLAMENTO GENERALE

art. 1. – La scuola dell'infanzia "don Pietro Frenademez", di seguito denominata *Scuola*, nata per volontà della Parrocchia dei santi Filippo e Giacomo apostoli di Cortina d'Ampezzo ed è scuola paritaria legalmente riconosciuta.

La Scuola, nel rispetto del primario diritto-dovere dei genitori di educare i figli, intende radicare la propria proposta educativa, aperta a tutti, nella concezione cristiana cattolica della vita, che genitori ed insegnanti si impegnano a rispettare in spirito di collaborazione: tale indirizzo è per sua natura imm modificabile.

La Scuola non persegue fini di lucro.

Essa inoltre concorre, insieme alle altre scuole materne autonome, statali e degli Enti locali, alla realizzazione dell'obiettivo di uguaglianza sociale, che si concretizza nella generalizzazione del servizio prescolare.

La Scuola accoglie tutti i bambini anche quelli svantaggiati per ragioni psicofisiche, familiari e sociali e per essi chiede l'intervento dello Stato e degli Enti locali (Comune, Provincia, Regione) affinché assicurino i necessari sostegni tecnici ed economici.

La Scuola aderisce alla FISM (Federazione Italiana Scuole Materne).

art. 2. – La Parrocchia e, per essa, il Parroco-decano *pro-tempore* (di seguito *Parroco*) si avvale per la gestione della Scuola del Comitato di gestione (di seguito *Comitato*) formato secondo le norme del presente Regolamento.

art. 3. – La Scuola accoglie, fin dall'inizio dell'anno scolastico, i bambini di tre anni compiuti o da compiere entro il 31 dicembre di ciascun anno scolastico, regolarmente iscritti entro i termini previsti dal Regolamento interno, fino al raggiungimento del numero massimo di iscritti consentito dalla normativa vigente. Viene data precedenza nell'iscrizione ai bambini residenti nel territorio del Comune di Cortina d'Ampezzo. Possono essere iscritti e ammessi alla frequenza anche i bambini nati entro il successivo mese di gennaio e, in ogni caso, esaurito l'inserimento di tutti i bambini di 3 anni compiuti entro il 31 dicembre.

I bambini non potranno rimanervi oltre il principio dell'anno scolastico nel quale sono obbligati, per legge, al successivo grado di istruzione primaria, tranne nel caso in cui le competenti istituzioni pubbliche e sanitarie non giudichino necessario integrare il cammino formativo con uno o più anni nella Scuola.

I genitori devono dare pronta comunicazione all'atto d'iscrizione alla Scuola nel caso i bambini non siano stati sottoposti alle vaccinazioni prescritte dalle norme vigenti, come anche eventuali allergie o patologie di cui il bambino sia soggetto.

art. 4. – Il calendario scolastico e gli orari vengono stabiliti da apposito documento approvato dagli organi competenti e diffuso per tempo ai genitori.

art. 5. – L'accoglimento dei bambini portatori di handicap non è soggetto ad alcuna preclusione.

L'inserimento dei bambini in situazione di handicap sarà regolamentato in maniera specifica all'interno della convenzione tra la Parrocchia e gli Enti pubblici interessati, per l'assegnazione dei *mezzi economici* atti a dotare la Scuola di adeguate attrezzature e di specifico personale idoneo a garantire l'assistenza richiesta.

La convenzione potrà tenere conto di un piano educativo individualizzato, anche in funzione della continuità educativa con la Scuola primaria.

È obbligo dei genitori di detti bambini presentare la documentazione inerente il relativo stato di handicap.

art. 6. – La Parrocchia destina per l'attività della Scuola parte dell'immobile, nonché l'area circostante di proprietà della stessa, così come identificato a margine del presente regolamento.

art. 7. – Spetta al Comitato provvedere, con la massima cura e diligenza, a tutte le opere di manutenzione ordinaria dell'immobile e delle aree destinate all'attività della Scuola.

Il Comitato si impegna ad eseguire, mediante l'utilizzo di fondi propri o di contributi pubblici e/o privati, le eventuali opere che dovessero essere richieste dalla Legge o dalla pubblica Amministrazione, nonché gli interventi straordinari che devono essere preventivamente autorizzati dal Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (di seguito *CPAE*) e dalle competenti autorità ecclesiastiche, a norma del decreto del Vescovo diocesano 41/2008. È fatto esplicito divieto di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie senza il preventivo consenso del *CPAE*.

art. 8. – L'acquisto dei beni mobili e degli strumenti didattici necessari per lo svolgimento dell'attività scolastica e per il conseguimento delle finalità educative è deliberato dal Comitato, utilizzando i fondi disponibili e all'uopo destinati dal *CPAE*.

Ogni spesa che ecceda i fondi disponibili e che comporti pagamenti non preventivati deve essere preventivamente autorizzata dal *CPAE*.

art. 9. – Per l'attività della Scuola, la Parrocchia cura, mediante il Comitato e la FISM, una contabilità separata come previsto dalle norme vigenti. Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ciascun anno.

art. 10. – Legale rappresentante della Scuola, come della Parrocchia, è il Parroco, che è anche responsabile del regolare svolgimento della gestione scolastica.

art. 11. – Il Parroco per la gestione e il buon funzionamento della Scuola si avvale del:

- Comitato di gestione;
- Assemblea dei genitori.

art. 12. – Il Comitato di Gestione è l'organo di partecipazione e di gestione della Scuola. Sono componenti con diritto di voto:

- a. il Parroco;
- b. un rappresentante del CPAE designato dal Parroco;
- c. due persone di esperienza nel settore educativo, scelte in autonomia dal Parroco;
- d. quattro genitori eletti dall'Assemblea, come da prassi consolidata;

Fanno parte, ma senza diritto di voto:

- e. il Coordinatore Didattico della Scuola;
- f. un rappresentante dell'Amministrazione Comunale, se previsto e richiesto dalla convenzione tra la Parrocchia e il Comune di Cortina d'Ampezzo;
- g. la superiora della comunità delle religiose che operano all'interno della Scuola;

art. 13. – Il Comitato elegge tra i componenti di cui alle lettere c) e d) del precedente articolo il Presidente e il Vicepresidente del Comitato stesso.

L'elezione ha luogo nel corso della loro prima riunione successiva alla costituzione del Comitato.

art. 14. – Il Comitato, oltre a quanto in precedenza definito, e all'ordinaria amministrazione:

- approva il piano annuale delle attività formulato del Coordinatore didattico, tenendo conto dei pareri e proposte dell'Assemblea dei genitori;
- propone e organizza iniziative di coinvolgimento dei genitori alla vita della Scuola;
- propone, con il parere favorevole del Coordinatore didattico, l'introduzione di attività a carattere educativo e formativo, a conduzione esterna, purché compatibili con le finalità della Scuola;
- presenta annualmente al CPAE, entro il 30 novembre, il bilancio preventivo per l'anno successivo ed, entro il 30 aprile, il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente;
- entro il 30 aprile, fissa l'ammontare e le modalità di versamento delle rette nonché le possibilità di esonero o di sconto;
- predispone e aggiorna, anche in base alle normative vigenti, il Regolamento interno per il funzionamento della Scuola;
- individua e provvede alla gestione dell'organico necessario per l'attività della Scuola.

art. 15. – Il Comitato si riunisce di regola ogni due mesi, nonché tutte le volte che il Parroco e/o il Presidente del Comitato lo ritengano necessario. Il Presidente è tenuto a convocarlo su richiesta sottoscritta da almeno tre membri.

Le riunioni si svolgono presso la Parrocchia in un locale messo a disposizione da quest'ultima.

Il Presidente del Comitato può decidere di invitare alle riunioni anche la rappresentante eletta annualmente dalle insegnanti nel corso dell'anno scolastico, per la discussione su specifici argomenti a cui le stesse sono interessate, ed eventuali altre persone la cui presenza si renda necessaria.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice, purché sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

In caso di parità di voto la deliberazione viene assunta dal Parroco e, in assenza di questi, dal Presidente.

La delega non è ammessa.

La convocazione del Comitato deve essere comunicata, almeno cinque giorni prima, con lettera semplice o in formato elettronico (e-mail) e deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Vicepresidente del Comitato funge da segretario della riunione e ne stila un verbale che viene approvato e sottoscritto dai presenti nella riunione successiva; in caso di sua assenza, il ruolo di segretario viene svolto da uno dei presenti.

art. 16. – Tutte le cariche sono gratuite.

I membri del Comitato di cui al punto d. durano in carica per tre anni e possono essere rieletti per massimo una volta.

Gli altri membri del Comitato (eccetto il Parroco, il Coordinatore didattico e la rappresentante delle religiose) rimangono in carica per un periodo di tre anni, prorogabile al massimo per un ulteriore periodo di tre anni.

art. 17. – Se durante il periodo di carica verrà a decadere, per qualsiasi causa, uno dei membri, il Comitato nella sua prima riunione provvederà alla sua sostituzione, nei modi che riterrà più opportuni (elezione o cooptazione).

La durata della carica del nuovo membro sarà pari a quella del membro decaduto.

I componenti del Comitato che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti dalla carica con voto di maggioranza dello stesso Comitato.

art. 18. – Spetta al Presidente del Comitato e, in caso di sua assenza, al Vicepresidente:

- convocare le riunioni del Comitato e delle Assemblee dei genitori;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Comitato tramite l'ausilio degli altri membri del Comitato;
- prendere, in caso di urgenza e di necessità, i provvedimenti richiesti dalle circostanze e sottoporli alla ratifica del Comitato nella sua prima riunione.

art. 19. – L'Assemblea è costituita dai genitori dei bambini che frequentano la Scuola o da chi esercita la patria potestà.

art. 20. – L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Comitato, almeno cinque giorni prima, tramite comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, l'ora ed il luogo in cui essa si svolgerà.

L'avviso dovrà essere affisso anche alle porte della Scuola.

L'Assemblea viene convocata almeno una volta durante l'anno scolastico preferibilmente in coincidenza con l'inizio delle lezioni.

L'Assemblea può essere anche convocata su richiesta scritta e sottoscritta da almeno un quinto dei suoi membri; richiesta che va presentata preventivamente al Presidente del Comitato per la formalizzazione della stessa.

art. 21. – L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato; il Vicepresidente del Comitato funge da segretario e ne redige il verbale.

art. 22. – L'Assemblea è organo cui spetta:

- eleggere, alla scadenza dei relativi mandati, quattro propri rappresentanti in seno al Comitato;
- proporre indirizzi e direttive generali sulla gestione della Scuola;
- ricevere una relazione generale sulla Scuola.

art. 23. – Eventuali variazioni al presente Regolamento potranno essere apportate solo se preventivamente approvate con voto favorevole di almeno i 2/3 dei membri del Comitato e successivamente ratificato con la stessa maggioranza da parte del CPAE.

art. 24. – Il presente documento sostituisce *in toto* il precedente “*Statuto e Regolamento*” vigente presso la Scuola.

Cortina d’Ampezzo, 10 febbraio 2009

il presidente del Comitato di gestione
Gianluca Lancedelli

Il presente regolamento generale è stato approvato dal Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici nella riunione del 13 febbraio 2009.

Cortina d’Ampezzo, 13 febbraio 2009

il parroco-decano
don Davide Fiocco